



Nuove disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore

NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Informiamo i nostri Soci e Clienti che, a seguito dell'emanazione della nuova normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007), cambiano alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.

Di seguito si riportano le principali novità:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE

A decorrere dal 30 aprile 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 5.000 euro, emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Sempre a decorrere dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Infine, dal 30 aprile 2008 le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto e in caso di girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall'importo del titolo.

LIBRETTI AL PORTATORE

A decorrere dal 30 aprile 2008, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000 euro.

Il trasferimento di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, deve essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane S.p.A..

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2009.

Si invita pertanto a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.



i nuovi assegni in pratica



NON TRASFERIBILI

Si rammenta che è obbligatorio emettere gli assegni con l'indicazione della data **2** e del luogo **1** dove l'assegno bancario è emesso (articolo 1, R.D. 21-12-1933 n.1736) onde evitare conseguenze giuridiche e fiscali.

In caso di discordanza fra la somma indicata in cifre **3** ed in lettere **4**, l'assegno vale per la somma indicata in lettere; inoltre, a titolo esemplificativo, l'importo di 37 euro e 12 cent va scritto: 37,12 nella parte in cifre **3** e trentasette/12 nella parte in lettere **4**.


Ancora, per motivi di sicurezza, i decimali vanno sempre indicati e quindi, per esempio, l'importo di 37 euro va scritto: 37,00 nella parte in cifre **3** e trentasette/00 nella parte in lettere **4**.

La sbarratura **5** apposta con due righe parallele e trasversali sulla faccia anteriore dell'assegno lo rende pagabile solo ad una Banca o ad un cliente della Banca.

6 L'assegno emesso per un importo pari o superiore a 5.000 euro deve recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (ai sensi del D. Lgs. 21-11-2007, n. 231).

7 Parte predisposta per lettura magnetica da non invadere con scritte.

8 A prescindere dall'importo, gli assegni emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso ad una Banca o a Poste Italiane SpA.



TRASFERIBILI

1 2 3 4 5 Valgono le stesse disposizioni viste sopra.

6 I moduli di assegni bancari vengono rilasciati dalle banche già muniti della clausola di "Non Trasferibilità".

I moduli in forma libera (senza la dicitura "Non Trasferibile") possono essere rilasciati dalla banca solo su richiesta del cliente e previa corresponsione - a titolo di imposta di bollo - della somma di euro 1,50 per ogni modulo.

In caso di girata dovrà essere indicato, a pena di nullità della girata stessa, il codice fiscale del girante (ai sensi del D. Lgs. 21-11-2007, n. 231).

7 L'assegno emesso per un importo pari o superiore a 5.000 euro deve recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (ai sensi del D. Lgs. 21-11-2007, n. 231).

8 Parte predisposta per lettura magnetica da non invadere con scritte.

9 A prescindere dall'importo, gli assegni emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso ad una Banca o a Poste Italiane SpA.

10 Rispettare la sequenza numerica nella compilazione delle girate.



Iban e bonifici

Caro socio e cliente, nel mondo dei servizi bancari c'è una importante novità.

Nel giro di pochi anni infatti sarà portata a compimento l'Area Unica dei Pagamenti in Euro (in inglese SEPA - Single Euro Payments Area) nata per rendere l'intero sistema dei pagamenti più moderno ed efficiente e facilitare la vita di tutti noi.

Progressivamente tutti i servizi di pagamento elettronici utilizzati all'interno di quest'area - come bonifici, carte di credito e Pago Bancomat - verranno trattati come fossero "nazionali" e resi ancora più semplici, rapidi e sicuri.

Il primo servizio che diventa "europeo" è il bonifico; per favorire questo passaggio l'elemento indispensabile è l'utilizzo dell'IBAN, il codice unico bancario che identifica il conto corrente.


Cos'è l'IBAN

L'IBAN (International Bank Account Number) è il codice bancario che identifica il tuo conto corrente e la tua banca. In Italia la lunghezza dell'IBAN è di 27 caratteri.

L'IBAN è composto da una serie di numeri e lettere che identificano, in maniera standard, il paese in cui è tenuto il conto, la banca, lo sportello e il conto corrente di ciascun cliente. Sono inoltre previsti dei caratteri di controllo.

Composizione Codice IBAN

Per motivi di leggibilità l'IBAN, su supporto cartaceo, va indicato sempre in blocchi separati di 4 caratteri ciascuno. Su supporto elettronico va



invece indicato senza spazi tra un carattere e l'altro.

A cosa serve l'IBAN

A partire da gennaio 2008, l'IBAN sta progressivamente sostituendo le vecchie coordinate bancarie (ABI,

CAB e numero di conto) ed è obbligatorio utilizzarlo ogni volta che viene effettuato un bonifico.

Come utilizzarlo

Quando fai un bonifico devi indicare nel modulo il codice IBAN del beneficiario del pagamento. Ricorda quindi di richiedere l'IBAN della persona o dell'ente a cui invierai il bonifico. E naturalmente, se devi riceverlo, segnala il tuo IBAN alla persona che ti invierà il pagamento.

Dove trovare l'IBAN

L'IBAN è sempre indicato nell'estratto conto che ti viene inviato periodicamente; se devi ricevere un bonifico e non lo hai a portata di mano, puoi richiederlo agli sportelli della Cassa Rurale in qualsiasi momento.

Ombudsman - Giurì Bancario

La gestione del servizio dell'Ombudsman-Giurì Bancario è stata trasferita all'Associazione "Conciliatore Bancario", nata da una iniziativa promossa dalle banche per dare alla clientela un servizio rapido, efficiente ed alternativo alla procedura giudiziaria per la soluzione in tempi brevi delle controversie bancarie.

A seguito della costituzione della predetta Associazione e delle novità normative (art. 7, comma 1, D.L. n. 7/2007 "decreto Bersani Bis", convertito nella L. n. 40/2007) si è provveduto ad aggiornare l'avviso con le "Principali norme di trasparenza" esposto presso tutti i nostri Sportelli ed i depliant, in formato asportabile,

messi a disposizione della clientela e strutturati in tre sezioni riportanti le seguenti informative:

- 1^a **Diritti del Cliente bancario;**
- 2^a **Norme a tutela del Cliente bancario;**
- 3^a **Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie.**

Abbiamo già avuto modo di dettagliare su questo notiziario quanto previsto nella terza sezione precisando come ogni Cliente possa presentare eventuali reclami all'Ufficio reclami della Banca (entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita) ed eventualmente ricorrere

all'Ombudsman - Giurì bancario per le controversie che comportino una richiesta alla banca fino a 50 mila euro (se l'operazione è stata eseguita prima del 1° gennaio 2006 il limite è di 10.000 euro) qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami della Banca.

Vi informiamo che l'indirizzo dell'Ombudsman - Giurì Bancario ha sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00187, Roma e che al Conciliatore Bancario è possibile richiedere anche il servizio di conciliazione per raggiungere un accordo tra le parti - qualunque sia il valore della controversia - con l'intervento di un esperto indipendente (conciliatore).